

Il patto di Servizio nei Centri per l'Impiego

Il patto di servizio è una forma di accordo tra il Centro per l'Impiego e le persone in cerca di lavoro.

In pratica è una specie di contratto in cui entrambe le parti formalizzano il reciproco impegno:

- i **Centri per l'Impiego** si impegneranno ad erogare un servizio efficiente e di qualità,
- il **disoccupato** sarà responsabilizzato nell'utilizzare il servizio di cui gode, finalizzato a favorire l'occupazione.

Gli impegni che le due parti si assumono attraverso la sottoscrizione del patto, pongono in essere un vincolo giuridico, infatti il mancato rispetto da parte del disponibile al lavoro degli obblighi previsti dall'accordo comporta la **CANCELLAZIONE** dello stesso **dal relativo elenco**, con conseguente **PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE**.

Il disoccupato dovrà, quindi, porsi in un'ottica di partecipazione ai percorsi di reinserimento, e dovrà dimostrare un comportamento attivo nel rispettare i servizi che gli vengono offerti.

Inoltre, in base a quanto disposto dall' art. 19 c. 10 della L. 2/2009 ed all'art. 7 ter della L. 33/2009, **i beneficiari di sostegno al reddito (chi percepisce l'indennità di disoccupazione, di mobilità ecc.) verranno segnalati all'INPS per l'eventuale PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DAL TRATTAMENTO** a seguito di:

- mancata dichiarazione di disponibilità;
- mancata adesione ad un percorso di riqualificazione professionale;
- mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di servizio;
- rifiuto di un lavoro congruo.